



Data **- 2 NOV. 2020** Protocollo N° **465434** Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Trasmissione Decreto n. 71 del 23.10.2020 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, per avocazione delle competenze del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, di approvazione della variante al progetto di bonifica dei suoli dell'area parcheggio della nuova sede della CCIAA di Venezia e Rovigo in via Torino a Mestre-Venezia. Art. 242. D.Lgs. 152/06.

**Alla Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di Venezia e Rovigo**
Piazza Garibaldi 6 Rovigo
cciaadl@legalmail.it

Al Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile
Servizio Bonifiche
Campo Manin – San Marco 4023
30124 – Venezia
c.a. Avv. M. Mastroianni
ambiente@pec.comune.venezia.it

Alla Città metropolitana di Venezia
Difesa del suolo e Tutela del Territorio,
Ufficio bonifiche
via Forte Marghera, 191
30173 – Mestre (VE)
c.a. Dott. M. Gattolin
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Venezia
via Lissa, 6
30171 – Mestre – Venezia
c.a. Dott. M. Zambon
dapve@pec.arpav.it

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941
<http://www.regione.veneto.it>
PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio TEE4ZI*



In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 10.09.2020 e copia del Decreto n. 71 del 23.10.2020 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, per avocazione delle competenze del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, con il quale viene approvato il documento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento in oggetto, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Nicola Dell'Acqua

*(per avocazione delle competenze del Direttore
della Direzione Progetti speciali per Venezia)*

Il Direttore
della UO Bonifiche ambientali e Legge speciale per Venezia
Dott. Giovanni Ulliana

Prat. 46/2018_ CCIAA di Venezia e Rovigo_viaTorino
Referente Dott. S. Fassina Tel. 0412795713



REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Verbale della seduta del

10 Settembre 2020

La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 344843 del 02 Settembre 2020, per il giorno 10 Settembre 2020, presso gli uffici della Direzione Progetti speciali per Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi. Dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati e verificato la presenza degli Enti, viene dato l'inizio dei lavori tramite videocollegamento.

Proponente: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo

Area: Comune di Venezia

Titolo: Progetto di Bonifica dei Suoli dell'area parcheggio della nuova sede della CCIAA di Venezia e Rovigo di Via Torino a Mestre (VE) approvato con Decreto della Regione Veneto n. 39 del 11/12/2018. Trasmissione Variante al Progetto Operativo di Bonifica.

Trasmesso con nota del 05.08.2020 acquisita dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 320495 del 12/08/2020.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nella Direzione Progetti speciali per Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame.

La variante al progetto di bonifica approvato con Decreto Regionale n. 39 del 04.12.2018 è proposta a seguito del ritrovamento di frammenti di MCA e al rinvenimento di una tubatura interrata di Italgas ad una quota di circa 1,00 m dal piano campagna che ostacola le attività di bonifica approvate.

Secondo la ditta lo scenario prevede la riduzione dello spessore di scavo da uno spessore di 1,10 metri, come da Progetto di Bonifica approvato, a uno spessore di 0,85 metri a causa della presenza della tubazione di Italgas. La ditta evidenzia che tale soluzione presenta in ogni caso un rischio accettabile.

Il documento propone prona una serie di fasi di intervento:

Fase 0 verifica visiva nel lotto 1 con scavo e insacchettamento del materiale antropico con avvio a smaltimento codice EER 170503

FASE 1 – selezione e cernita manuale nel cumulo posto nel lotto 2

FASE 2 – esecuzione indagine presenza MCA lotto 2 e lotto 3

FASE 3 e 4 – scavo nei lotti 2 e 3.

Durante tali fasi la ditta prevede dei monitoraggi installando n. 2 campionatori aria ambiente mobili ubicati a monte e a valle rispetto alla direzione prevalente del vento.

Si chiede parere agli Enti.

Il dott. Daniele Grandesso responsabile dell'istruttoria per l'ARPAV evidenzia quanto di seguito.
Gestione dei terreni contaminati da RCA

Si ritiene che, in presenza di MCA incoerenti quali il cemento-amianto in stato di frammentazione, l'impresa di che effettua le operazioni di selezione manuale debba essere iscritta in categoria 10 B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Nel documento esaminato viene proposta, a valle delle operazioni di selezione manuale, la formazione di cumuli di terreno di volumetria "non superiore ai 100 m³". Le linee guida riportate nel documento ARPAV citato prevedono che, in fase di formazione del campione da sottoporre ad analisi, deve comunque essere svolta anche un'analisi visiva allo scopo di verificare l'eventuale presenza residua di frammenti di RCA.

Nel documento esaminato non si rileva tuttavia nessuna ipotesi di gestione del terreno che non dovesse superare positivamente tale riscontro visivo. Si ritiene non proponibile la rilavorazione del terreno che dovesse risultare ancora contaminato, che pertanto dovrà essere considerato "non conforme" ed avviato a smaltimento come "pericoloso", come da procedura sotto riportata.

Le modalità di formazione del campione di terreno "decontaminato" da sottoporre all'analisi, in applicazione della norma generale sul campionamento dei rifiuti, (UNI 10802:2013), dovrà prevedere la formazione di campioni da sottoporre ad analisi merceologica attraverso il prelievo di almeno 24 incrementi presi con modo pseudocasuale lungo il perimetro dei cumuli di materiale da analizzare, avendo cura di prelevare a diverse altezze e profondità, anche nella parte centrale, utilizzando, se necessario, mezzi meccanici.

Le verifiche analitiche del parametro "amianto" dovranno essere effettuate da una struttura inserita nell'apposito elenco del Ministero della Salute e in caso di analisi affidate in sub-appalto dovranno essere prodotti anche i Rapporti di prova emessi dal laboratorio sub-appaltato.

A tal proposito si ritiene opportuno, data la tipologia di contaminante, che la verifica del parametro "amianto" nei campioni di terreno prelevato sia dai cumuli "post decontaminazione" che da pareti e fondi scavo in prossimità dell'area in cui si è riscontrato MCA, siano effettuate sul campione "tal quale" e non sulla frazione passante 2 mm.

Da ultimo, si ritiene opportuno che venga mantenuto in cumuli distinti il terreno/rifiuto che sia esitato da operazioni di selezione di frammenti di RCA da quello in cui l'analisi visiva non abbia evidenziato tale contaminazione.

Si ritiene che possa essere destinato ad operazioni di recupero "R" solamente il terreno che al controllo visivo non abbia evidenziato presenza di MCA, alle seguenti condizioni:

1. la verifica analitica condotta in microscopia elettronica sui campioni prelevati con le modalità sopra descritte deve riscontrare una concentrazione di fibre di amianto inferiore a 50 mg/kg;
2. le operazioni di recupero "R" possono consistere esclusivamente nell'utilizzo del terreno per ricopertura discariche, previo assenso dell'impianto, che deve essere informato della provenienza del rifiuto.

Si prende atto delle modalità di controllo dell'amianto aerodisperso, rimandando alle eventuali osservazioni e prescrizioni dell'Azienda Sanitaria Locale.

Attività di campionamento/analisi

Salvo particolari motivazioni specifiche, si ritiene che i campionamenti di pareti e fondo scavo debbano essere effettuati applicando quanto previsto dal Protocollo di Caratterizzazione dell'Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, ovvero su aree non superiori a 100 m² per i fondi scavo e su superfici non superiori a 50 m² per le pareti di scavo.

Il parametro "amianto" andrà ricercato su tutti i campioni, oltre ai parametri appartenenti alle "famiglie" che hanno evidenziato superamenti.

La modifica del progetto di bonifica intervenuta a seguito della presenza del tubo della condotta del gas andrà riportata nel certificato di destinazione urbanistica. Gli eventuali interventi futuri dovranno tenere in considerazione tale situazione e quindi dovranno essere adottate le opportune cautele

Rimangono comunque valide le prescrizioni /osservazioni formulate per il progetto precedente.

Fatte salve le considerazioni che dovessero emergere in Conferenza dei Servizi, si ritiene che la documentazione presentata sia approvabile, tenuto conto delle osservazioni riportate nel paragrafo precedente

Il geom. Paolo Ciuffi rappresentante della Città metropolitana di Venezia si prende atto della presenza della tubazione Italgas e la conseguente riconsiderazione dei rischi. Si rimanda all'Arpav la valutazione dei rischi dovuta alla riduzione della sezione di scavo nella parte del sito con la presenza della tubazione.

Si esprime parere favorevole alla proposta di variante per la gestione dei terreni con presenza di amianto.

Si evidenzia che la parte dell'area con la presenza della tubazione di Italgas, per cui l'intervento di scavo viene ridotto, sarà sottoposta a vincolo in quanto trattasi di bonifica con misure di sicurezza.

Il Presidente ritiene che la ditta fissi un volume dei cumuli da processare sui quali vengono fatte verifiche. Quanto più ridotto è il cumulo tanto minore è il materiale da avviare a smaltimento se non conforme.

I cumuli processati ai quali viene rinvenuto la presenza di frammenti vanno completamente portati a smaltimento.

Il dott. Leonardo Mason dell'ARPAV ritiene che l'impianto che riceve il materiale a smaltimento o a recupero deve avere contezza che arriva da un sito contaminato per la presenza di MCA al quale è stata eseguita una selezione manuale in maniera da richiedere al gestore dell'impianto ulteriori controlli in ingresso.

La dott.ssa Silvia Fant del Comune di Venezia rimanda ad ARPAV e ad ULSS il parere in merito al programma di lavoro per la gestione dei materiali contenenti amianto. Per quanto di competenza, si ritiene approvabile il documento presentato.

Il Presidente ritiene di portare il documento di cui trattasi all'esame anche della Conferenza di Servizi decisoria odierna.

Gli Enti concordano con la proposta del Presidente e le indicazioni del Comune di Venezia.

Vengono collegati i referenti della ditta e riassunto l'esito della Conferenza di Servizi.

Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene approvabile la variante al progetto di bonifica di cui trattasi con le seguenti prescrizioni operative:

1. Si raccomanda che l'impresa deputata alle operazioni di selezione manuale del MCA sia iscritta in categoria 10 B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Diversamente la ditta dovrà giustificare le medesime procedure di garanzia a tutela ambientale.
2. In fase di formazione del campione da sottoporre ad analisi, dei cumuli di 100 m³, deve essere svolta anche un'analisi visiva allo scopo di verificare l'eventuale presenza residua di frammenti di RCA.
3. Il terreno che non dovesse superare positivamente tale riscontro visivo non può essere riprocessato e pertanto dovrà essere considerato "non conforme" ed avviato a smaltimento come "pericoloso".
4. Le modalità di formazione del campione di terreno "decontaminato" da sottoporre all'analisi, in applicazione della norma generale sul campionamento dei rifiuti, (UNI 10802:2013), dovrà prevedere la formazione di campioni da sottoporre ad analisi merceologica attraverso il prelievo di almeno 24 incrementi presi con modo pseudocasuale lungo il perimetro dei cumuli di materiale da analizzare, avendo cura di prelevare a diverse altezze e profondità, anche nella parte centrale, utilizzando, se necessario, mezzi meccanici.

5. Le verifiche analitiche del parametro "amianto" dovranno essere effettuate da una struttura inserita nell'apposito elenco del Ministero della Salute e in caso di analisi affidate in sub-appalto dovranno essere prodotti anche i Rapporti di prova emessi dal laboratorio sub-appaltato.
6. La verifica del parametro "amianto" nei campioni di terreno prelevato sia dai cumuli "post decontaminazione" che da pareti e fondi scavo in prossimità dell'area in cui si è riscontrato MCA, deve essere effettuata sul campione "tal quale" e non sulla frazione passante 2 mm.
7. I campionamenti di pareti e fondo scavo devono essere effettuati applicando quanto previsto dal Protocollo di Caratterizzazione dell'Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, ovvero su aree non superiori a 100 m² per i fondi scavo e su superfici non superiori a 50 m² per le pareti di scavo.
8. Deve essere mantenuto in cumuli distinti il terreno/rifiuto che sia esitato da operazioni di selezione di frammenti di RCA da quello in cui l'analisi visiva non abbia evidenziato tale contaminazione.
9. Può essere destinato ad operazioni di recupero "R" solamente il terreno che al controllo visivo non abbia evidenziato presenza di MCA, alle seguenti condizioni:
 - la verifica analitica condotta in microscopia elettronica sui campioni prelevati con le modalità sopra descritte deve riscontrare una concentrazione di fibre di amianto inferiore a 50 mg/kg;
 - le operazioni di recupero "R" possono consistere esclusivamente nell'utilizzo del terreno per ricopertura discariche, previo assenso dell'impianto, che deve essere informato della provenienza del rifiuto (selezione manuale di materiale contenente amianto dalla matrice terrosa).
10. Il materiale esitato dalle attività di selezione, alle condizioni di cui al punto 9, sarà gestito come rifiuto codice CER 170504 e potrà essere avviato ad operazioni di recupero presso un impianto autorizzato a riceverlo per tale specifico utilizzo, del quale dovrà pervenire agli Enti esplicita conferma da parte del gestore dell'impianto di destino.
11. Il parametro "amianto" andrà ricercato su tutti i campioni, oltre ai parametri appartenenti alle "famiglie" che hanno evidenziato superamenti.
12. Il proponente dovrà osservare quanto riportato nel "*Protocollo per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori addetti alla bonifica di siti industriali ad alto inquinamento chimico*" rev 04 del 08/02/2016 dell'ULSS 3 e quanto riportato nell'allegato A della D.G.R. n° 265 del 15-3-2011 provvedendo alla notifica o alla presentazione del piano di lavoro al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.), dell'Azienda ULSS 3 Serenissima. Le attività potranno iniziare dopo l'acquisizione del parere dello Spisal.
13. La modifica del progetto di bonifica intervenuta a seguito della presenza del tubo della condotta del gas andrà riportata nel certificato di destinazione urbanistica. Gli eventuali interventi futuri dovranno tenere in considerazione tale situazione e quindi dovranno essere adottate le opportune cautele.
14. Rimangono valide le prescrizioni/osservazioni operative formulate per il progetto precedente.
15. Con riferimento alle attività di campionamento previste, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo un idoneo cronoprogramma al fine di consentire l'eventuale presenza in campo di ARPAV per il prelievo campioni in contraddittorio se ritenuto necessario e a carico del proponente.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina

Il Presidente
Dott. Paolo Campaci

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Dott. D. Grandesso – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott. L. Mason – ARPAV Dipartimento di Venezia
Geom. P. Ciuffi – Città metropolitana di Venezia
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta o in parte:

Paolo Criscione	Consulente di Camera di Commercio Venezia Rovigo e delta Lagunare
Tonino Denti	Camera di Commercio Venezia Rovigo e delta Lagunare
Mario Feltrin	Camera di Commercio Venezia Rovigo e delta Lagunare



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **71** DEL **23 OTT. 2020**

OGGETTO: approvazione della variante al progetto di bonifica dei suoli dell'area parcheggio della nuova sede della CCIAA di Venezia e Rovigo in via Torino a Mestre-Venezia. Art. 242. D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva la variante al progetto di bonifica dei suoli dell'area parcheggio della nuova sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia e Rovigo in via Torino a Mestre-Venezia. L'area è di proprietà del Comune di Venezia, concessa in diritto di superficie alla stessa CCIAA.

Il documento dal titolo "*Progetto di Bonifica dei Suoli dell'area parcheggio della nuova sede della CCIAA di Venezia e Rovigo di Via Torino a Mestre (VE) approvato con Decreto della Regione Veneto n. 39 del 11/12/2018. Trasmissione Variante al Progetto Operativo di Bonifica*" è stato trasmesso dalla CCIAA di Venezia e Rovigo con nota del 05.08.2020, acquisita agli atti della Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 320495 del 12/08/2020

In ordine al documento sopra citato è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 10/09/2020.

IL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PER AVOCAZIONE DELLE COMPETENZE
DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

PREMESSO che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia e Rovigo ha trasmesso il documento dal titolo "*Progetto di Bonifica dei Suoli dell'area parcheggio della nuova sede della CCIAA di Venezia e Rovigo di Via Torino a Mestre (VE) approvato con Decreto della Regione Veneto n. 39 del 11/12/2018. Trasmissione Variante al Progetto Operativo di Bonifica*" con nota del 05.08.2020 acquisita agli atti della Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 320495 del 12/08/2020;

CONSIDERATO che il documento di cui sopra è stato valutato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 10.09.2020, la quale ha ritenuto di approvare la variante al progetto di bonifica dei suoli di cui trattasi, con prescrizioni operative;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 10/09/2020 (**Allegato A**), dal quale risulta che il documento di cui trattasi è approvabile, con prescrizioni operative;

- l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale viene sancita la competenza della Regione all'approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza di aree inquinate ricadenti nell'ambito territoriale del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), con esclusione dei progetti che riguardano il Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, dando atto che la valutazione dei relativi progetti e delle fasi prodromiche compete alla Conferenza di Servizi, convocata dalla Direzione Regionale Progetto Venezia ora Direzione Progetti speciali per Venezia).
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale il Dirigente della Direzione Regionale Progetto Venezia è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti alla conclusione delle varie fasi previste e regolate dall'art. 242 del D.Lgs 152/2006, comma 3 e successivi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 26/09/2016 con la quale, nell'ambito di modifica dell'assetto organizzativo, l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene rinominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 869 del 19/06/2019 con la quale, in considerazione della rilevante complessità delle funzioni dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, vengono adottate misure finalizzate all'efficientamento, tra cui l'assegnazione della UO Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia nella Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera, comprese le relative competenze.
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1144 del 06/08/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378 del 23/09/2019, con la quale si è proceduto ad un ulteriore assetto operativo nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con l'istituzione, tra l'altro, della "Direzione Progetti speciali per Venezia", in luogo della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera;

PRESO ATTO del collocamento in quiescenza del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia dal 01.10.2020; conseguentemente le funzioni di tale Direzione sono svolte dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, per avocazione delle competenze, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento regionale n.1 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è approvata la variante al progetto di bonifica dei suoli dell'area parcheggio della nuova sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia e Rovigo in via Torino a Mestre-Venezia, di proprietà del Comune di Venezia, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 10/09/2020, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. con nota della Regione del Veneto prot. 344859 del 02/09/2020;
3. Il presente provvedimento va trasmesso alla CCIAA di Venezia e Rovigo, al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Nicola Dell'Acqua



Il Direttore
della UO Bonifiche ambientali e Legge speciale per Venezia
Dott. Giovanni Ulliana





Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

10 settembre 2020

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 344828 del 02/09/20, per il giorno 10 settembre 2020, presso gli uffici della Direzione Progetti speciali per Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi. Dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati e verificato la loro presenza in video collegamento, viene dato l'inizio dei lavori.

Proponente: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia
Rovigo

Area: Comune di Venezia

Titolo: Progetto di Bonifica dei Suoli dell'area parcheggio della nuova sede della CCIAA di Venezia e Rovigo di Via Torino a Mestre (VE) approvato con Decreto della Regione Veneto n. 39 del 11/12/2018. Trasmissione Variante al Progetto Operativo di Bonifica.

Trasmesso con nota del 05.08.2020 acquisita dalla Direzione Progetti speciali per Venezia con prot. n. 320495 del 12/08/2020.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nella Direzione Progetti speciali per Venezia, riporta sinteticamente quando discusso in Conferenza di Servizi istruttoria odierna e chiede parere agli Enti.

Gli Enti confermano quanto espresso in Conferenza di Servizi istruttoria odierna ritenendo il documento in esame approvabile.

Dopo discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi decisoria ritiene approvabile la variante al progetto di bonifica di cui trattasi con le seguenti prescrizioni operative:

1. Si raccomanda che l'impresa deputata alle operazioni di selezione manuale del MCA sia iscritta in categoria 10 B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Diversamente la ditta dovrà giustificare le medesime procedure di garanzia a tutela ambientale.
2. In fase di formazione del campione da sottoporre ad analisi, dei cumuli di 100 m³, deve essere svolta anche un'analisi visiva allo scopo di verificare l'eventuale presenza residua di frammenti di RCA.

3. Il terreno che non dovesse superare positivamente tale riscontro visivo non può essere riprocessato e pertanto dovrà essere considerato "non conforme" ed avviato a smaltimento come "pericoloso".
4. Le modalità di formazione del campione di terreno "decontaminato" da sottoporre all'analisi, in applicazione della norma generale sul campionamento dei rifiuti, (UNI 10802:2013), dovrà prevedere la formazione di campioni da sottoporre ad analisi merceologica attraverso il prelievo di almeno 24 incrementi presi con modo pseudocasuale lungo il perimetro dei cumuli di materiale da analizzare, avendo cura di prelevare a diverse altezze e profondità, anche nella parte centrale, utilizzando, se necessario, mezzi meccanici.
5. Le verifiche analitiche del parametro "amianto" dovranno essere effettuate da una struttura inserita nell'apposito elenco del Ministero della Salute e in caso di analisi affidate in sub-appalto dovranno essere prodotti anche i Rapporti di prova emessi dal laboratorio sub-appaltato.
6. La verifica del parametro "amianto" nei campioni di terreno prelevato sia dai cumuli "post decontaminazione" che da pareti e fondi scavo in prossimità dell'area in cui si è riscontrato MCA, deve essere effettuata sul campione "tal quale" e non sulla frazione passante 2 mm.
7. I campionamenti di pareti e fondo scavo devono essere effettuati applicando quanto previsto dal Protocollo di Caratterizzazione dell'Accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, ovvero su aree non superiori a 100 m² per i fondi scavo e su superfici non superiori a 50 m² per le pareti di scavo.
8. Deve essere mantenuto in cumuli distinti il terreno/rifiuto che sia esitato da operazioni di selezione di frammenti di RCA da quello in cui l'analisi visiva non abbia evidenziato tale contaminazione.
9. Può essere destinato ad operazioni di recupero "R" solamente il terreno che al controllo visivo non abbia evidenziato presenza di MCA, alle seguenti condizioni:
 - la verifica analitica condotta in microscopia elettronica sui campioni prelevati con le modalità sopra descritte deve riscontrare una concentrazione di fibre di amianto inferiore a 50 mg/kg;
 - le operazioni di recupero "R" possono consistere esclusivamente nell'utilizzo del terreno per ricopertura discariche, previo assenso dell'impianto, che deve essere informato della provenienza del rifiuto (selezione manuale di materiale contenente amianto dalla matrice terrosa).
10. Il materiale esitato dalle attività di selezione, alle condizioni di cui al punto 9, sarà gestito come rifiuto codice CER 170504 e potrà essere avviato ad operazioni di recupero presso un impianto autorizzato a riceverlo per tale specifico utilizzo, del quale dovrà pervenire agli Enti esplicita conferma da parte del gestore dell'impianto di destino.
11. Il parametro "amianto" andrà ricercato su tutti i campioni, oltre ai parametri appartenenti alle "famiglie" che hanno evidenziato superamenti.
12. Il proponente dovrà osservare quanto riportato nel "Protocollo per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori addetti alla bonifica di siti industriali ad alto inquinamento chimico" rev 04 del 08/02/2016 dell'ULSS 3 e quanto riportato nell'allegato A della D.G.R. n° 265 del 15-3-2011 provvedendo alla notifica o alla presentazione del piano di lavoro al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.), dell'Azienda ULSS 3 Serenissima. Le attività potranno iniziare dopo l'acquisizione del parere dello Spisal.
13. La modifica del progetto di bonifica intervenuta a seguito della presenza del tubo della condotta del gas andrà riportata nel certificato di destinazione urbanistica. Gli

eventuali interventi futuri dovranno tenere in considerazione tale situazione e quindi dovranno essere adottate le opportune cautele.

14. Rimangono valide le prescrizioni/osservazioni operative formulate per il progetto precedente.
15. Con riferimento alle attività di campionamento previste, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo un idoneo cronoprogramma al fine di consentire l'eventuale presenza in campo di ARPAV per il prelievo campioni in contraddittorio se ritenuto necessario e a carico del proponente.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Dott. D. Grandesso – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott. L. Mason – ARPAV Dipartimento di Venezia
Geom. P. Ciuffi – Città metropolitana di Venezia
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia

